

50 – 60 MINUTI: ISTRUZIONI PER L'USO!

LA SITUAZIONE ATTUALE

L'anno scolastico inizia in uno scenario molto incerto e si deve considerare l'intreccio di diversi fattori: disponibilità degli ambienti e del personale, collocazione degli spazi, servizi, trasporti, tempi di percorrenza, dispositivi e misure di sicurezza come da normativa e indicazioni CTS.

In questo contesto può essere richiesta dall'Amministrazione una rimodulazione dell'unità oraria sia per prevedere l'entrata scaglionata, sia per evitare il sovraffollamento nei locali scolastici, sia per altre esigenze didattiche e/o di organizzazione interna della didattica.

I riferimenti normativi e contrattuali precedenti e a tutt'oggi vigenti in materia sono:

- ✓ art. 28 comma 8 del vigente CCNL SCUOLA (che comporta il recupero complessivo dei minuti)
- ✓ D.P.R. 275/99 Regolamento Autonomia Scolastica (che fa riferimento a scelte funzionali all'obiettivo della realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni)
- ✓ Circolare Ministeriale 243 del 22 settembre 1979
- ✓ Circolare Ministeriale 192 del 3 luglio 1980 (che conferma le disposizioni della CM 243/79)

La circolare 243/79 prevede la riduzione dell'ora di lezione per necessità estranee alla didattica, individuando tra i motivi *"le accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti"* indicando che *"la riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti"* e che *"non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie"*

La misura deve essere contenuta e limitata:

- Nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in 4 ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria.
- Nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di 5 ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o all'ultima ora; solo eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultima ora.
- Nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di 6 ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e all'ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora di lezione.
- Nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore

La valutazione d'insieme e di contesto è di competenza degli Organi Collegiali della scuola. Ogni tipo di rimodulazione deve essere frutto di una decisione responsabile ed autonoma. Per questo, come sindacati raccomandiamo che le delibere del Collegio docenti siano molto attente a valutare quali siano le esigenze didattiche e conseguentemente organizzative per garantire a tutte le componenti (docenti e ATA, studenti e studentesse), nel rispetto del CCNL, la tutela della salute con i dispositivi e le misure previste dal CTS e il diritto all'istruzione.

Segreterie provinciali di Verona

Contemporaneamente visto il continuo evolversi della situazione si consiglia che le delibere conseguenti abbiano il carattere della STRAORDINARIETA' E TEMPORANEITA' per poter essere soggette a VERIFICA nel tempo e soprattutto per poter essere sospese nel momento in cui si ritorni alle condizioni di ordinarietà.

In sintesi:

La scansione dell'ora di lezione (50 o 60 minuti) è demandata alla **scelta AUTONOMA e RESPONSABILE** del singolo Istituto, nelle sedi deputate a deliberare, che sono:

- **il COLLEGIO DOCENTI, per motivi prettamente didattici** (in tal caso deve essere definito il progetto didattico programmato con cui recuperare le frazioni orarie);
- **il CONSIGLIO d'ISTITUTO, per cause di forza maggiore.**

Le delibere dei 2 contesti collegiali partono da presupposti diversi, perché diverse sono le competenze agli stessi attribuite.

Il **Collegio Docenti** ha competenza nelle scelte di natura **ORGANIZZATIVO - DIDATTICA**

Il **Consiglio d'Istituto** non ha la facoltà di scendere nel merito delle scelte organizzativo didattiche, bensì di **decidere gli ORARI di APERTURA e CHIUSURA della scuola all'utenza** (art. 10 del Dlgs 297/1994).

Infine la Contrattazione d'istituto (ai sensi del CCNL 2006-09 art. 88 c. 2 a) potrà stabilire una eventuale retribuzione per il particolare impegno professionale conseguente alle delibere.

Verona, 5 settembre '20

I segretari provinciali

Fic CGIL
B. Pellegrini

CISL Scuola
A. Rebonato

UIL Scuola RUA
M.G. Papuzzo

SNALS Confisal
E. Capotosto

GILDA Unams
A. Gulotta

